



## CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

### AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE

**VISTI** gli artt. 20, 21 e 70 dello Statuto;

**VISTO** l'art. 78 del Regolamento interno d'Aula;

**VISTI** gli artt 5 e 24 bis della Legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 ad oggetto "Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria" e s.m.i.

**RICHIAMATI** i principi contenuti nel D. Lgs 150/2009 di attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;

**CONSIDERATO** che alla data del 30/06/2020 giunge in scadenza l'OIV (monocratico) prorogato ex art. 39, L.R. 31/2019;

**CONSIDERATO**, altresì, che in base alle recenti modifiche apportate alle disposizioni della L.R. 25/2006 (art. 1 L.R. 24 dicembre 2019, n. 25) l'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Assemblea legislativa è divenuto un organismo collegiale, costituito da tre componenti esterni all'Ente, iscritti nell'Elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, in possesso dei requisiti di professionalità ed esperienza esemplificati al citato articolo 24 bis della legge regionale 25/2006;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR);

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante "*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*" e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna Amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

**VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 2 dicembre 2016, istitutivo dell'Elenco nazionale degli idonei alle funzioni di componenti degli OIV, come modificato dai successivi decreti datati 20 giugno 2017 e 29 settembre 2017;

**RICHIAMATI** i contenuti della deliberazione n 67 del 23 aprile 2020 con la quale l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato il testo del presente avviso, unitamente al modello di domanda ed al regolamento per il funzionamento del citato Organismo Indipendente di Valutazione in composizione collegiale;

## **AVVISA**

### **Articolo 1**

#### *Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico*

È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* **(OIV) collegiale del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria**. L'incarico di Componente e/o Presidente dell'OIV, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di **tre anni, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico**, e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

In ogni caso la nomina a componente dell'OIV di un dipendente di Amministrazioni pubbliche è condizionata all'acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

### **Articolo 2**

#### *Compenso (art. 24 bis, comma 5, L.R. 25/2006)*

Il corrispettivo lordo annuo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è pari a euro **3.000,00** (escluse IVA e Cassa Previdenza se dovute) per ogni anno di attività, per ciascun componente dell'OIV (il compenso per il Presidente non è differenziato). Per le sole riunioni formalmente convocate, ai componenti dell'OIV è riconosciuto il rimborso spese di viaggio, debitamente documentate secondo la disciplina di cui all'articolo 12 bis, comma 6, della L.R. 25/2006, fino ad un massimo di euro 650,00 l'anno.

Per l'anno di inizio e di fine incarico il compenso ed il massimale relativo alle spese per rimborso spese sono rapportati al numero di mensilità di svolgimento dell'incarico (i periodi pari o superiori a 15 giorni costituiscono un mese intero).

In ogni caso i componenti dell'OIV sono tenuti a completare tutte le attività previste per la chiusura del ciclo della performance dell'ultimo anno di incarico.

### **Articolo 3**

#### *Requisiti per la partecipazione*

Considerato quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016, possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dal successivo articolo 7, risultano iscritti nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica da almeno sei mesi.

Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente e/o Presidente dell'OIV del Consiglio Regionale della Liguria i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3 (il numero dei dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria è inferiore a 250 unità)

### **Articolo 4**

#### *Divieto di nomina*

I componenti dell'OIV non possono essere nominati, ai sensi dell'art.14, comma 8 del d.lgs.n.150 del 2009, tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

### **Articolo 5**

#### *Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi*

Fermo restando il godimento dei diritti civili e politici da parte dei candidati ed i divieti di nomina previsti al precedente articolo 4, non possono ricoprire l'incarico coloro che si trovino in una situazione di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs n. 39/2013 ed in base alle disposizioni di cui all'art. 24 bis, comma 3, della L.R. 25/2006, che di seguito viene riportato:

*“Non possono essere nominati componenti dell'OIV:*

- a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice penale;*
- b) coloro che abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;*
- c) coloro che siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;*
- d) colui che sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente di OIV prima della scadenza del mandato;*
- e) i dipendenti della Regione Liguria;*
- f) coloro che rivestano o abbiano rivestito nel triennio precedente incarichi di indirizzo politico, cariche pubbliche elettive presso la Regione, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali;*
- g) i magistrati o avvocati dello Stato che svolgono funzioni nell'ambito territoriale ligure;*
- h) coloro che abbiano o abbiano avuto, nel triennio precedente, rapporti continuativi di collaborazione e consulenza con l'Assemblea Legislativa e siano o siano stati, nel triennio precedente, Revisori dei Conti presso l'Assemblea Legislativa stessa;*

*i) il coniuge, il convivente, i parenti o affini entro il secondo grado dei Dirigenti regionali, dei Consiglieri e Assessori regionali.”*

## **Articolo 6**

### *Esclusività del rapporto*

Per assumere l'incarico di OIV i candidati devono rispettare i limiti relativi all'appartenenza a più di un OIV, come previsto dall'art. 8 dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto.

## **Articolo 7**

### *Modalità di presentazione della domanda di candidatura*

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*Allegato n. 1*) e la seguente documentazione, dovranno essere sottoscritte a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- *curriculum vitae* in formato europeo, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 2 dicembre 2016 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV (in proposito si raccomanda di evidenziare eventuali esperienze svolte presso Consigli regionali ed altri organi elettivi, Regioni ed Enti del Settore regionale allargato);
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto di notorietà, da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa ad assenza di situazioni di cui agli artt. 4 e 5 (*Allegato 2*).

La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata entro le ore 12 del 28/06/2020, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC con unico invio, all'indirizzo: [pecconsiglio@cert.regione.liguria.it](mailto:pecconsiglio@cert.regione.liguria.it), indicando in oggetto "*Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della performance presso Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria*". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione pec. [consiglio@cert.regione.liguria.it](mailto:consiglio@cert.regione.liguria.it), come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

## Articolo 8

### *Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina*

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 2 dicembre 2016 *"i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"*.

Le domande dei candidati saranno esaminate dalla struttura di supporto tecnico all'OIV, per l'accertamento del possesso dei requisiti formali richiesti nel presente avviso, in particolare operando in tale sede la verifica presso di Dipartimento della Funzione pubblica della sussistenza del requisito dell'iscrizione, da almeno 6 mesi, all'elenco di cui al precedente comma.

Al termine di tale accertamento, la struttura sottoporrà all'Ufficio di Presidenza l'elenco dei candidati idonei, sulla base delle autocertificazioni presentate, alla nomina.

La scelta dei componenti dell'OIV sarà tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe dovranno essere motivate.

Fermo restando il rispetto dei requisiti generali, di competenza, esperienza e integrità, previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 2 dicembre 2016 per l'iscrizione al suindicato Elenco nazionale, ai fini della presente procedura verrà considerato quale titolo preferenziale il possesso di una adeguata conoscenza/competenza nelle seguenti materie e ambiti di interesse: **conoscenza delle realtà organizzative dei Consigli regionali e di altre strutture di supporto di organi Assembleari, delle realtà regionali e del sistema regionale allargato.**

L'Ufficio di Presidenza, ove lo ritenesse opportuno, avrà facoltà di approfondire gli elementi sui quali basare le valutazioni anche mediante eventuali colloqui con i candidati ritenuti maggiormente idonei al conferimento dell'incarico, colloqui che potranno svolgersi anche in modalità telematica.

L'OIV è nominato con apposito atto dell'Ufficio di Presidenza che individuerà la figura del Presidente dell'OIV e la decorrenza e durata dell'incarico.

L'esito della selezione di cui al presente avviso non darà seguito alla formazione di alcuna graduatoria, bensì ad un elenco dal quale il Consiglio Regionale potrà attingere in caso di sostituzione nel corso del triennio, previa verifica del mantenimento dei requisiti previsti dal presente avviso e dalla normativa eventualmente sopravvenuta.

## Articolo 9

### *Trattamento dei dati personali*

Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.

Per quanto concerne la procedura di selezione di cui al presente avviso, il titolare del trattamento dei dati è la Regione Liguria con sede in Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova (Responsabile della protezione dei dati raggiungibile all'indirizzo [rdp@regione.liguria.it](mailto:rdp@regione.liguria.it)), Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente della struttura di supporto all'OIV (Dott.ssa Claudia Grandi – Servizio Ragioneria, gestione del Personale e Valutazione).

I dati forniti dai candidati nelle domande e nei *curricula* saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di nomina cui si riferiscono e saranno comunicati al personale dell'Ente coinvolto nel relativo procedimento e, all'atto della verifica delle notizie autocertificate, anche a soggetti, pubblici e privati, esterni all'Ente.

La documentazione inoltrata all'atto della presentazione della candidatura verrà conservata, sia cartaceamente che su supporto informatico, sino al termine di scadenza degli incarichi conferiti sulla base della presente selezione.

Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione, avvengono sia manualmente che con l'ausilio di strumenti elettronici, secondo le logiche correlate alle finalità sopra indicate e non verranno trasmessi al di fuori dell'Unione europea.

Gli interessati avranno sempre la possibilità di esercitare i propri diritti esemplificati all'art. 15 del DGPB rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati.

## **Articolo 10**

### *Responsabile del procedimento*

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Dott.ssa Claudia Grandi, dirigente del Servizio Ragioneria, Personale e Valutazione del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria (struttura tecnica supporto ad OIV) presso la struttura in Genova, Via Fieschi 15 (16121), protocollo pec [consiglio@cert.regione.liguria.it](mailto:consiglio@cert.regione.liguria.it), mail [claudia.grandi@regione.liguria.it](mailto:claudia.grandi@regione.liguria.it), tel 010/5485849

## **Articolo 11**

### *Comunicazioni e trasparenza*

Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul sito istituzionale della Regione Liguria e sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sugli appositi spazi in Amministrazione Trasparente del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria

Genova, 15/05/2020

per il Consiglio regionale – Assemblea  
Legislativa della Liguria  
Il Responsabile del Procedimento  
Claudia Grandi